

COMUNE DI ARDEA

CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA

Consorzio Obbligatorio ai Sensi dell'Art. 14 Legge
12 febbraio 1958 n. 126;
Ente Pubblico Riconosciuto con Atto della Giunta
Provinciale Amministrativa del 26 marzo 1956 n. 144.

STATUTO

**SEDE SOCIALE: VIA DELLE AZALEE, 1 – 00040 ARDEA
LIDO DEI PINI– TEL. 06 9179281**

STATUTO

Testo deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 25/10/1986 e approvato dalla Regione Lazio – Comitato Regionale di Controllo con atto n. 60 del 13 marzo 1987.

Testo modificato all'Art. n. 9 dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 25/03/2023.

Art. 1 (denominazione)

Il Consorzio “Lido dei Pini Lupetta” con sede in Ardea – Lido dei Pini è retto dalle norme del presente Statuto, dal D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n. 473, dalla legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 14, dalle leggi speciali che regolano i Consorzi che si pongono scopi come quelli indicati nel successivo art. 2, dal Codice Civile. Esso rappresenta la collettività dei consorziati nei rapporti con gli Enti Pubblici e con i privati.

Art. 2 (Scopi)

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati.

In particolare esso provvede in materia di:

- a) manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
- b) sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
- c) costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti;
- d) esecuzione di tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c);
- e) realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.

Art. 3 (confine e superficie)

La superficie del territorio consorziale è di ettari 59 e confina: col Mare Tirreno (Arenile Demaniale), col Fosso del Lupo fino alla strada Litoranea Ostia-Anzio, quindi a monte della predetta strada coi terreni dell’Ing. Rodanò, con quelli della Cooperativa Caffarella*, col Comune di Anzio e Pineta di D. Elena Borghese in Dusmet.

*nota a margine

il Consorzio ex-Caffarella è entrato a far parte del Consorzio Lido dei Pini Lupetta con un atto di FUSIONE PER INCORPORAZIONE come risulta da atto del Notaio Enrico Fenoaltea del 14.07.1988 – Rep. N. 17247 – Racc. n. 7019

Art. 4 (soci)

Fanno parte del Consorzio i proprietari (e loro aventi causa) di unità immobiliari comprese nel perimetro di cui all’art. 3. Non sono ammessi recessi od esclusioni.

Art. 5 (ampliamento del territorio)

Il territorio del Consorzio può essere ampliato, previo benessere dell’Assemblea dei Delegati qualora l’ampliamento sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) della superficie da annettersi.

L’ampliamento può essere concordato, per il miglior raggiungimento dei fini del Consorzio nell’interesse dei Consorziati e dei consorziandi, fra il Consorzio e le Autorità competenti, a meno che non venga disposto d’Ufficio da queste.

Art .6 (Patrimonio)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dall'insieme delle opere e delle aree che saranno conferite al Consorzio da privati consorziati od interessati alla zona, e particolarmente sarà costituito dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso e di interesse generale; dagli impianti in genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;
- b) dai contributi consorziali ordinari e straordinari, da quelli che per legge fanno carico a soggetti estranei al Consorzio e da eventuali contributi regionali e di altri enti pubblici erogati a titolo di concorso per la copertura di spese afferenti opere di interesse generale ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio;
- c) dalle eventuali opere di carattere collettivo che, eseguite da privati venissero al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività;
- d) dai fondi di riserva, avanzi di gestione, ecc.

Art. 7 (Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Assemblea dei Delegati;
- 5) l'Assemblea Generale;
- 6) I Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio degli Arbitri.

Art. 8 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea Generale dei soci nonché convocare e presiedere l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi, sottoscrivendo gli atti relativi;
- c) vigilare sull'esatta destinazione delle entrate e delle uscite, sul regolare andamento dell'Amministrazione, degli Uffici e dei lavori;
- d) firmare i ruoli di contribuenza;
- e) firmare con il Segretario del Consorzio tutte le disposizioni di pagamento nonché qualsiasi operazione di versamento o prelevamento presso banche o amministrazioni postali.

Inoltre denuncia le contravvenzioni alle norme del presente Statuto e cura il ripristino delle opere eventualmente danneggiate a spese dell'autore del danno.

Nei casi di urgenza assume le iniziative ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica di questo nella prima riunione da tenersi entro otto giorni.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il nuovo Presidente deve essere eletto entro quindici giorni dalla data di cessazione del predecessore. Il Vice Presidente provvede all'uopo alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 9 (Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, di seguito, per brevità, anche Consiglio, è composto da sette componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i Delegati stessi, e da un ulteriore ottavo componente, nominato dal Comune di Ardea.

Il rappresentante del Comune di Ardea ha facoltà di voto su tutti gli atti riguardanti l'idoneo e regolare utilizzo del contributo annuale o straordinario versato dal Comune al Consorzio.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi finanziari consecutivi e decade con l'approvazione del terzo bilancio consuntivo del suo mandato, rimanendo in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, inviata per posta o consegnata a mano, o tramite posta elettronica o tramite PEC, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per le vie brevi, a condizione che tutti i componenti siano avvisati con un anticipo di quarantotto ore rispetto alla data della riunione. Il Presidente ha facoltà di delegare il compimento di tale formalità al Segretario del Consorzio che attesterà per iscritto l'adempimento effettuato.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti del Consiglio, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Ogni componente del Consiglio dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare da un altro componente del Consiglio.

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio sono svolte dal Segretario del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

In caso di decadenza, cessazione o dimissioni dalla carica di uno o più componenti del Consiglio, eletti dall'Assemblea dei Delegati, il Presidente provvederà a inserire all'ordine del giorno di un'Assemblea dei Delegati straordinaria, l'elezione del sostituto o dei sostituti.

Art. 10 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) nominare il Segretario del Consorzio e fissarne gli emolumenti; proporre all'Assemblea dei Delegati il suo licenziamento;
- 2) deliberare le convocazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale dei soci e stabilire i relativi ordini del giorno;
- 3) compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e presentarlo al Collegio dei Revisori dei Conti, con apposite relazioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Delegati per la loro approvazione;
- 4) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale dei soci;
- 5) predisporre i ruoli di contribuzione, sia ordinari che straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati e, successivamente, del Consiglio Comunale di Ardea;
- 6) apportare, ai sensi dell'art. 4, le variazioni al catasto consorziale;
- 7) approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 8) curare la progettazione e la esecuzione di tutte le opere e disposizioni relative a nuove costruzioni e alla manutenzione ed alla conservazione di quelle esistenti;
- 9) provvedere all'acquisizione di beni mobili e servizi per il normale funzionamento del Consorzio con facoltà di delegare tale funzione, fissandone i limiti, ai singoli Consiglieri;

- 10) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati;
- 11) dare concessioni e licenze nei limiti che saranno fissati dall'Assemblea dei Delegati;
- 12) nominare e licenziare il personale fissandone il trattamento;
- 13) predisporre, se necessario, il regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del Consorzio, i regolamenti per i singoli servizi e gli altri regolamenti che si rendessero necessari;
- 14) deliberare sul servizio Esattoria;
- 15) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- 16) promuovere dallo Stato e di altri Enti, quando sia possibile, la concessione di contributi e l'esecuzione di opere;
- 17) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio, nei procedimenti possessori ed in quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto nonché nelle controversie di valore, avuto riguardo alla domanda, non superiore a lire venti milioni e deliberare sulle transazioni del medesimo valore;
- 18) provvedere in genere alla ordinaria amministrazione in conformità allo Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale dei soci e da quella dei Delegati;
- 19) prendere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza dell'Assemblea dei Delegati che dovrà essere sottoposta, alla successiva riunione, alla ratifica dell'assemblea stessa;
- 20) nominare avvocati e procuratori per rappresentare il Consorzio nelle controversie giudiziarie.

Art. 11 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i proprietari delle unità immobiliari di cui all'art. 4 iscritti nel Catasto consorziale.

Ogni Consorzio dispone di un voto per ogni unità immobiliare posseduta soggetta al pagamento dei contributi consorziali.

Gli iscritti pro-indiviso nel Catasto hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea che è designato dai comproprietari interessati

Art. 12 (Convocazione Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale ordinaria si aduna normalmente una volta ogni tre anni entro la seconda metà del mese di novembre.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si aduna in altre epoche per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Delegati o su richiesta di tanti Consorziati rappresentanti almeno la quarta parte della somma dei voti cui hanno diritto tutti i consorziati.

L'Assemblea Generale viene sempre convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nell'albo consorziale della sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato e, inoltre, mediante lettera raccomandata inviata per posta o consegnata a mano ai singoli Consorziati all'indirizzo che risulta negli archivi del Consorzio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In luogo delle lettere raccomandate si può pubblicare l'avviso di convocazione su uno dei giornali "Il Tempo" e "Il Messaggero" di Roma almeno dieci giorni liberi prima della riunione.

La lettera di convocazione e l'avviso devono contenere la indicazione del luogo, del giorno, dell'ora delle riunioni in prima ed in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi anche il giorno successivo e mai nello stesso giorno stabilito per la prima, nonché gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei consorziati salvo le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

I Consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci o da non soci mediante delega scritta in carta semplice con firma autenticata come per legge oppure dal Presidente o dal Segretario del Consorzio. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore di una stessa persona.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente designato dall'Assemblea stessa assistito, quale Segretario verbalizzante, dal Segretario del Consorzio oppure da altra persona designata dal Presidente dell'assemblea. Se del caso funziona da Segretario un Notaio.

Per le votazioni fungono da scrutatori due dei presenti nominati dal Presidente.

Il verbale di adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario Verbalizzante e, quando occorre, dagli scrutatori.

Art.13 (Attribuzioni dell'Assemblea Generale)

Spetta all'Assemblea Generale dei soci:

- 1) approvare il programma di massima delle opere e delle attività da eseguire nel comprensorio consorziale;
- 2) deliberare le opere di cui all'art. 2 lettera c) del presente statuto, le spese relative ed i criteri di ripartizione fra i soci, stabilendo altresì le indicazioni di massima per la stipula dei relativi contratti;
- 3) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti dell'Assemblea dei delegati. Nella scheda di votazione non possono essere indicati più di dieci candidati;
- 4) deliberare eventuali modifiche del presente Statuto;
- 5) deliberare sulle questioni sottoposte dall'Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione, su quelle ad iniziativa dei soci, nonché sulla fusione con altri Consorzi della stessa natura e sull'eventuale scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Quelle relative alla modificazione dello scopo sociale devono essere prese con il voto favorevole che rappresenti almeno la metà più uno della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati, quella relativa allo scioglimento del Consorzio deve essere presa con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 60% della somma dei voti spettanti a tutti i Consorziati.

Art. 14 (l'Assemblea dei Delegati)

L'Assemblea dei Delegati è costituita da un numero di membri pari al 3% (tre per cento) o frazione di cento dei voti spettanti a tutti i Consorziati eletti dall'Assemblea Generale fra i proprietari iscritti nel catasto consorziale.

I Delegati durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili. Ogni Delegato ha diritto ad un voto.

Non possono essere eletti alla carica di Delegati o se eletti decadono:

- a) coloro che abbiano liti pendenti col Consorzio;
- b) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
- c) coloro che risultino in mora con i contributi consorziali;
- d) coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della condanna.

Risultano eletti, fino alla copertura dei posti disponibili, coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Qualora qualcuno degli eletti risulti ineleggibile ovvero rifiuti la carica, a voce seduta stante o per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, subentrano nella carica coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando, anche successivamente, qualche Delegato cessa dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua automaticamente fino ad esaurimento dei candidati alla carica e viene comunicata agli interessati dal Presidente del Consorzio entro quindici giorni dall'inizio della vacanza della carica.

I Delegati nominati in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica per dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 15 (Convocazione Assemblea dei Delegati)

L'Assemblea ordinaria dei Delegati si aduna normalmente almeno due volte l'anno nei mesi di aprile e di agosto.

L'Assemblea dei Delegati sia ordinaria che straordinaria si aduna inoltre in altre epoche ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o che ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

La convocazione, con le stesse modalità richieste per la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, viene effettuata dal Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata inviata per posta all'indirizzo agli atti del Consorzio o consegnata a mano almeno otto giorni liberi prima della data fissata.

La seduta è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Delegati non Consiglieri; in seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo, è valida quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo dei Delegati.

Ogni Delegato può farsi rappresentare mediante delega da un altro Delegato; ogni Delegato non può rappresentare più di un altro delegato.

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua mancanza dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio di Amministrazione; funge generalmente da Segretario verbalizzante il Segretario del Consorzio ovvero altra persona designata dal Presidente.

Per quanto si riferisce agli scrutatori valgono le stesse norme previste per le Assemblee Generali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti, non tenendo conto delle astensioni; quelle di cui al punto 10 dell'art. 16 devono riportare il voto favorevole di almeno il quaranta per cento dei Delegati in carica mentre quelle relative all'approvazione dei progetti delle opere consorziali sono prese col voto favorevole che rappresenti non meno di 6/10 (sei decimi) dei Delegati presenti.

Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, o, se del caso, per appello nominale. Si effettuano invece a scrutinio segreto le elezioni del Consiglio, le deliberazioni concernenti persone, e in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Delegati presenti, compresi in tale computo anche i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai Delegati, durante la seduta, le schede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai computi come per le votazioni delle Assemblee Generali. Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee Generali dei soci.

Quando il numero dei Delegati risulti inferiore alla metà del numero legale per impossibilità di sostituire i membri cessati dalla carica, tutti gli altri decadono. In tale evento il Consiglio di Amministrazione delibererà la convocazione dell'Assemblea Generale per il rinnovo totale di tutte le cariche.

Il Presidente del Consorzio uscente convoca i Delegati eletti per la prima riunione dell'Assemblea dei delegati entro venti giorni dalla data in cui è stata tenuta l'Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea dei Delegati, nella sua prima convocazione, procede alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del vice Presidente che, seduta stante, verranno insediati. Il relativo verbale sarà firmato dal Presidente uscente, da quello subentrante e dal Segretario.

Il Presidente eletto ha il dovere, entro 15 giorni dalla nomina, di prendere le consegne da quello uscente redigendo apposito verbale.

Art. 16 (Attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati)

Spetta all'Assemblea dei Delegati:

- 1) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra questi il Presidente ed il Vice Presidente;
- 2) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) eleggere i membri del Collegio degli Arbitri;
- 4) deliberare, quando lo ritenga necessario, la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, stabilendo l'ordine del giorno;
- 5) proporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci il programma delle opere e delle attività da eseguire in base al piano predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) deliberare i progetti delle opere e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, salvo quelle di competenza dell'Assemblea Generale dei soci, stabilendo le indicazioni di massima per la stipula dei relativi contratti;
- 7) approvare entro il mese di agosto, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il relativo piano di riparto, gli storni da un capitolo all'altro e le altre variazioni da apportarsi al bilancio nel corso dell'esercizio, previo parere dei Revisori;
- 8) approvare entro il mese di aprile, il conto consuntivo del precedente esercizio, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) deliberare l'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio a modifica dell'art. 3 del presente Statuto ed in tale caso aumentare proporzionalmente il numero dei Delegati;
- 10) approvare i ruoli di contribuenza;
- 11) porre in essere gli altri atti di amministrazione non espressamente riservati ad altri organi;
- 12) delegare, anche in via continuativa, al Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, poteri deliberativi in particolari materie fissando anche i limiti di spesa.

Art. 17 (Il Segretario del Consorzio)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio del Consorzio il quale ne fissa gli emolumenti. Egli ha i seguenti compiti:

- 1) fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente in quella dell'Assemblea Generale dei soci e in quella dei Delegati;
- 2) coadiuvare il Presidente in tutte le mansioni;
- 3) essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- 4) firmare col Presidente tutte le disposizioni di pagamento nonché qualsiasi operazione di versamento o prelevamento presso banche o amministrazioni postali;
- 5) curare la compilazione annuale delle liste dei voti dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti;

- 6) sovrintendere a tutti i servizi amministrativi, cura gli adempimenti sulla base delle determinazioni del Presidente e degli altri Organi collegiali.

Art. 18 (Revisori dei Conti)

I Revisori dei Conti vengono nominati dall'Assemblea dei Delegati in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti anche tra persone estranee al Consorzio. Essi esaminano gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio e ne riferiscono all'Assemblea dei Delegati.

Ad essi si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda la loro elezione, i compiti e le responsabilità.

Art. 19 (Pubblicità delle Deliberazioni)

Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Delegati e l'Assemblea Generale siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco di Ardea.

Il Sindaco o la persona da lui delegata non parteciperà però alla votazione, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente Art. 9.

Le deliberazioni degli organi consorziali vengono pubblicati negli albi consorziali per tre giorni consecutivi con la decorrenza dal decimo giorno successivo alla loro data. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Delegati devono altresì essere trasmesse, ai sensi delle leggi in vigore, ai competenti organi amministrativi di controllo.

Entro il ventesimo giorno successivo alla loro data, gli interessati possono far opposizione presentando ricorso all'organo che ha deliberato, e tale ricorso sarà deciso con motivata deliberazione che verrà comunicata negli albi consorziali.

La decisione verrà pronunciata entro VENTI giorni dalla presentazione se di competenza del Presidente, altrimenti nella prima adunanza successiva dell'organo consorziale.

I ricorsi, le opposizioni, ecc. dovranno essere notificati dal Consorzio agli interessati, e viceversa, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per far sì che possa sempre comprovarsi la avvenuta notifica.

Art. 20 (Collegio degli Arbitri)

Il Collegio degli Arbitri è composto di 3 membri permanenti nominati dall'Assemblea dei Delegati anche fra estranei al Consorzio, ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. A tali membri se ne aggiungono altri due, nominati di volta in volta da ciascuna delle parti in causa.

Tutte le vertenze che potessero sorgere fra gli utenti ed il Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre per i rapporti consorziali, sono deferite al Collegio degli Arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori.

Il giudizio deve essere deliberato a maggioranza di voti fra i cinque membri componenti il Collegio. La procedura da eseguirsi e le norme da applicarsi per l'elezione ed eventuale sostituzione degli arbitri permanenti sono le stesse disposte per le elezioni e sostituzione dei Consiglieri.

Art. 21 (Disposizioni Generali)

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I Delegati ed i Consiglieri, compreso il Presidente, entrano in carica dal giorno dell'insediamento effettivo e cessano dalla carica con l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio di gestione.

Per i Revisori dei Conti e per gli Arbitri permanenti vale quanto disposto al primo comma del presente articolo. I membri scaduti rimangono in carica fino a quando subentrano i loro successori.

Le persone nominate nel corso del triennio, in sostituzione di altre che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, decadono alla scadenza dell'organo.

I Delegati e i Consiglieri che siano assenti tre sedute consecutive dai rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo ritenuto valido dagli organi stessi, decadono dalla relativa carica.

La decadenza dalla carica per i motivi di cui al comma precedente o per altre cause è pronunciata dai rispettivi organi di appartenenza con decisione inappellabile. La sostituzione si effettua automaticamente con le modalità previste all'art. 15.

Tutte le cariche consorziali sono gratuite ad eccezione di quelle del Segretario del Consorzio e dei Revisori dei Conti non soci. Sono però rimborsate le spese sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri, dai Delegati, dai Revisori dei Conti, dagli Arbitri e dal Segretario per partecipare alle sedute degli organi del Consorzio e per espletare gli incarichi a loro affidati.

Le spese per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali possono essere rimborsate anche mediante una somma annuale forfettaria da stabilirsi dagli organi competenti alle elezioni delle cariche sociali. In caso di assenze l'importo forfettario stabilito deve essere ridotto proporzionalmente.

Ogni consorziato oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio, di farsi rilasciare copia dal Segretario del Consorzio, previo pagamento delle relative spese, di ogni deliberazione che lo riguarda.

Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti, e simili, vengono notificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per posta o a mano e con qualsiasi altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

Art. 22 (Esattoria)

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata all'esattore delle imposte dirette del Comune di Pomezia nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contratto di esattoria deve far obbligo all'esattore di rispondere del non riscosso per il riscosso.

I contributi ordinari annuali possono essere anche versati in conto corrente bancario o postale intestato al Consorzio in una unica soluzione anticipata. In tal caso il versamento dovrà aver luogo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di competenza del contributo versato; l'Amministrazione del Consorzio provvederà ad iscrivere a ruolo solo i contributi dei Consorziati che nel termine suddetto non si siano avvalsi del sistema del versamento in conto corrente in unica soluzione.

Per i contributi straordinari, l'Assemblea dei Delegati - con deliberazioni da adottarsi di volta in volta in ordine al singolo contributo straordinario istituito - può stabilire che il pagamento abbia luogo mediante versamento in conto corrente bancario o postale in un'unica soluzione ovvero in due o più rate uguali o disuguali tra loro. Con la stessa deliberazione, l'Assemblea dei Delegati può stabilire che in difetto del pagamento, e dopo intimazione da inviarsi con lettera raccomandata con R.R., venga sollecitamente iniziata, trascorso il termine di 30 giorni, l'azione legale nei confronti del consorzio per ottenere il recupero di quanto dovuto gravato dagli interessi di mora oltre il risarcimento degli eventuali danni causati.

Analoga azione di recupero può essere autorizzata dall'assemblea dei Delegati nei confronti dei Consorziati morosi per i contributi ordinari.

Art. 23 (Servizio di Tesoreria)

Il Servizio di Tesoreria o di Cassa è affidato ad un istituto di credito di cui all'art.5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'espletamento di particolare servizi, il Consorzio può avvalersi dei conti correnti postali.

L'istituto bancario convenzionato opererà su ordinativi firmati dal presidente e dal Segretario, congiuntamente, del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la istituzione di un fondo cassa interno per le piccole spese di funzionamento.

Art. 24 (Contributi)

I ruoli dei contributi ordinari a carico dei Consorziati divengono esecutivi dopo il visto dell'Intendenza di Finanza ai termini delle leggi in vigore in materia di riscossione delle imposte dirette.

Essi quindi sono pubblicati nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle Imposte dirette e consegnate all'Esattoria.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali occorsi nella loro formazione. Il ricorso non sospende la riscossione del contributo, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

I contributi straordinari dovranno essere corrisposti mediante piani di ripartizione, in ogni caso aventi effetti vincolanti per tutti i Consorziati, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'organo competente a deliberare i relativi impegni di spesa.

I relativi prospetti vengono compilati e pubblicati ai sensi del successivo art. 28.

Art. 25 (Programmi e piani di riparto)

Il Consiglio di Amministrazione delibererà procedendo annualmente ai seguenti aggiornamenti:

- 1) piani di lavoro interessanti la collettività anche se da effettuarsi e caricarsi su diversi esercizi, comprendendo pure lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione;
- 2) esecuzione e manutenzione delle opere di interesse generale;
- 3) disposizioni necessarie per l'esercizio degli impianti di attività consorziale;
- 4) ammontare delle quote di ammortamento da accantonare per le opere di carattere comune che dopo un certo numero di anni dovranno essere ricostruite.

Art. 26 (Criteri di riparto delle spese)

Le spese generali vanno ripartite in parti uguali in base al numero di voti di cui ogni consorziato dispone.

Le spese relative all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere consortili, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono, di massima, ripartite in ragione dei benefici che l'utente trae o potrà trarre da determinarsi con appositi criteri di riparto.

Tali criteri, di norma e salva diversa statuizione dell'organo competente a deliberarli, si baseranno sulla determinazione di due distinte quote calcolate in base al rapporto esistente tra la superficie dei lotti non edificati e quella dei lotti edificati.

La prima di dette due quote sarà suddivisa tra tutti i consorziati in proporzione alla superficie del terreno posseduto e tenendo conto della sua edificabilità, di eventuali vincoli o di utilizzazioni commerciali; l'altra invece sarà suddivisa tra i soli proprietari dei terreni utilizzati tenendo conto della tipologia delle costruzioni realizzate.

Art. 27 (Pubblicazioni – Osservazioni)

I criteri ed il piano di riparto approvati dall'organo competente devono essere pubblicati sull'Albo Consorziale quindici giorni liberi consecutivi, termine entro il quale ogni interessato può rappresentare le proprie osservazioni per iscritto, da sottoporre all'Assemblea dei Delegati, la quale decide per le materie di propria competenza e, per le altre, se le ritiene meritevoli di accoglimento, propone le eventuali modifiche all'Assemblea Generale dei soci.

Dopo le pubblicazioni di cui sopra, senza che siano state presentate osservazioni, i criteri ed il piano di riparto divengono esecutivi. Nel caso di nuova deliberazione a seguito di osservazioni presentate, essi vengono nuovamente pubblicati per dieci giorni liberi consecutivi nell'Albo Consorziale.

Art. 28 (Prospetti di riparto delle spese)

In applicazione dei criteri e del piano di riparto divenuti definitivi a norma dell'art. 27 vengono compilati i prospetti di riparto delle spese da cui risulti il contributo che fa carico a ciascun utente.

Tali prospetti vengono pubblicati negli albi consorziali, per dieci giorni liberi, entro i quali ogni interessato può ricorrere per iscritto al Presidente del Consorzio qualora abbia riscontrato errori materiali nell'applicazione dei criteri e del piano di riparto definitivi.

Gli errori effettivamente commessi comporteranno le necessarie rettifiche ed una nuova pubblicazione per altri sette giorni dei prospetti di riparto definitivi.

Art. 29 (Riparto delle spese di esercizio e manutenzione)

I criteri ed i piani di riparto delle spese di costruzione delle opere sono applicabili di norma anche ai lavori di manutenzione ed agli oneri di esercizio delle medesime, a meno che il Consiglio di Amministrazione non si renda conto delle opportunità che si applichino altri piani di riparto.